

ALLEGATO all' atto  
Reg. il 05-12-2024  
N° 1596 Serie 3



esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

STATUTO

*A.L.T.- ASSOCIAZIONE DI CITTADINI E FAMILIARI DI TRIESTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE ODV*

### **Art.1 - Denominazione e sede**

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata "A.L.T.- ASSOCIAZIONE DI CITTADINI E FAMILIARI DI TRIESTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, d'ora in poi denominata associazione.

L'associazione ha sede in Trieste.

### **Art.2 - Finalità**

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderente agli enti associati.

L'associazione si propone di

- a) Stimolare le istituzioni pubbliche sanitarie e socio-assistenziali a sviluppare le strutture già costituite per l'assistenza ai dipendenti da sostanze attraverso il potenziamento delle risorse umane, economiche e finanziarie ad esse destinate;
- b) Collaborare con il personale dei Servizi per l'assistenza ai dipendenti da sostanze e degli altri Enti Pubblici competenti per il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali erogati dagli stessi nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze. In particolare si propone di svolgere un'azione di sollecito e sprone all'intervento della sanità pubblica in tutti quei casi in cui la persona dipendente da sostanze sia soggetto a patologie di particolare importanza e gravità e necessiti di interventi clinici e/o chirurgici;
- c) Promuovere, in collaborazione con il Dipartimento delle dipendenze, la nascita di nuove strutture quali Centri Diurni, Gruppi Appartamento, Comunità, cooperative finalizzate ecc. e nuove attività di tipo ricreativo, formativo, preformativo e per l'inserimento lavorativo, in base alle necessità e ai bisogni ;
- d) Gestire le risorse dell'associazione per lo sviluppo delle potenzialità terapeutiche, riabilitative e reintegrative delle Strutture e Servizi già costituiti, e assistere i dipendenti da sostanze e le loro famiglie anche nel caso di vertenze civili e/o penali, di detenzione carceraria, arresti domiciliari;
- e) Tutelare la personalità e di diritti civili della persona con dipendenza e difendere il diritto alla riservatezza del suo "status" e della sua condizione
- f) Attivare le iniziative che valorizzano l'identità del singolo, lo sostengono nel processo di autonoma ed emancipazione, verso il raggiungimento del benessere psico-fisico;
- g) Diffondere una cultura che si opponga a istanze emarginanti ed escludenti, promuovendo conferenze, mostre, pubblicazioni convegni e seminari di studio e di ricercare la collaborazione delle istituzioni pubbliche, culturali, scientifiche, economiche, sociali e sindacali, per la comune



individuazione e rimozione degli elementi ambientali, sociali, culturali e psicologici che possono determinare o aggravare la condizione della persona con dipendenze;

L'associazione persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs 117/2017:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, nr. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni; - lettera a) -art.5 dlgs 117/2017;

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - lettera b) Dlgs 117/2017;

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse generale con finalità educativa – lettera c) art. 5 Dlgs 117/2017;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, lettera o) Dlgs 117/2017;

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo- lettera u) Dlgs 117/2017;

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidali di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244- lettera W) Dlgs 117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

### **Art.3 - Soci**

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.



L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile ed esclusa la temporaneità della partecipazione.

I soci si dividono in:

Fondatori: coloro che risultano dall'atto costitutivo;

Ordinari: persone fisiche, enti del terzo settore

Onorari: persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo per meriti speciali.

#### **Art. 4- Diritti e doveri dei soci**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Hanno il diritto di

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

esaminare i libri sociali con le modalità previste dal successivo art.6;

votare in Assemblea se iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione o scioglimento dell'associazione.

L'associato può in qualunque momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione si ha nei casi previsti dalla legge, per mancata osservanza delle disposizioni statutarie o per casi motivati di incompatibilità o per gravi mancanze.

L'esclusione del socio viene deliberata dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 5- Volontari**


I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,

ed esclusivamente per fini di solidarietà

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **Art.6- Patrimonio, esercizio sociale e libri sociali**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento. individuale del rapporto associativo.

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo ;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle delibere di eventuali organi di controllo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo, con le modalità concordate tra il richiedente e il Consiglio Direttivo.


#### **Art.7 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci ;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;



L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017; Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione."

Le riunioni degli Organismi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:  
rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;  
permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;  
permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;  
informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

#### **Art. 8- Assemblea dei soci**

L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associati.

Se il socio è ente collettivo, il diritto di partecipare all'Assemblea è del legale rappresentante, che ha diritto ad un voto qualunque sia il numero dei soci dell'ente stesso.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari.

L'Assemblea :

nomina e revoca i componenti degli organi associativi

al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del Dlgs n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico;

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;


delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dei regolamenti interni se redatti;

delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'art.6.

### **Art.9 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed ha il compito di curare il funzionamento dell'associazione e delle attività secondo i programmi stabiliti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall'assemblea.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti, deve riunirsi periodicamente in virtù dei programmi d'attività previsti in sede di programmazione.

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo:

delibera sull'ammissione del socio;

propone all'assemblea l'esclusione motivata del socio;

nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente/tesoriere e il segretario;

elabora piani di scadenza secondo il programma d'attività annuale;

cura i rapporti con altre associazioni,enti, ecc;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

cura l'osservanza da parte dei soci dello statuto e di tutte le più elementari norme di rispetto personale, legge, orari, turnazioni nell'uso della struttura.

propone all'assemblea i bilanci e i programmi annuali per l'approvazione ;

stabilisce l'importo della quota annuale che i soci devono versare;

nomina gli eventuali soci onorari;

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, ove ne ricorrano i presupposti.



I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui all'art.6.

#### **Art.10 - Il presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Presiede il Consiglio Direttivo e rimane in carica parallelamente a questo organo. In caso di controversie a qualsiasi livello derime ogni questione e ne decide la soluzione.

Può avere deleghe dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo per esercitare determinate funzioni e compiti.

Il Presidente può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vice presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Il presidente ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni.

Il vice presidente, scelto in seno al consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso di qualsiasi assenza e/o impedimento. In caso di morte il vice presidente si sostituisce al presidente e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Il presidente ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto .

#### **Art.11- Organo di controllo e organo di revisione**

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.



**Art. 12- Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 13 - Disposizioni diverse**

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, a tutti gli effetti normativi, alle disposizioni specifiche previste ai regolamenti vigenti, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

*Eleue Drogau*

